SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ——

(N. 1668)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO Emilio)

e col Ministro della Sanità (COLOMBO Vittorino)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1974

Aumento del contributo annuo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi

Onorevoli Senatori. — L'« Office International des Epizooties » (OIE) è stato istituto con l'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, sottoscritto da 28 Paesi, tra i quali l'Italia, che è pertanto considerata « Stato fondatore » della organizzazione. Tale Accordo è stato recepito nell'ordinamento italiano con regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961.

I compiti statutari dell'OIE sono:

la raccolta e la diramazione delle informazioni riguardanti la diffusione delle malattie infettive degli animali, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo, la promozione di accordi per gli scambi internazionali di animali e di prodotti ed avanzi di origine animale:

la organizzazione di conferenze e convegni ad alto livello tecnico sulla prevenzione e lotta contro le malattie infettive degli animali, nonchè sull'igiene dei prodotti di origine animale destinati alla alimentazione umana;

la consulenza tecnica fornita, sulle materie suddette, ai servizi veterinari dei Paesi membri.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I mezzi finanziari per il funzionamento della organizzazione sono assicurati dai contributi annui degli Stati membri. L'ammontare di tali contributi è fissato dall'articolo 11 dello Statuto dell'OLE, che costituisce parte integrante dell'Accordo del 1924. Sono previste sei categorie di contribuenti, con facoltà per ciascun Stato di scegliere la categoria di appartenenza e di passare successivamente a quella superiore. L'Italia fa parte della prima categoria.

L'amministrazione ed il funzionamento dell'OIE sono affidati ad un apposito Comitato, composto dai delegati tecnici, uno per ogni Stato membro, che annualmente discute ed approva il rendiconto finanziario e predispone il bilancio per il successivo esercizio.

A partire dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale l'Italia ha versato annualmente all'OIE un contributo di franchi francesi 20.161. Successivamente, a causa delle accresciute esigenze finanziarie per il notevole incremento assunto dai servizi resi, nonchè per il progressivo slittamento del potere di acquisto delle monete, l'OIE propose l'aumento dei contributi annui dei Paesi membri.

Nella riunione del maggio 1968 il Comitato approvava un aumento delle quote dei vari Stati (in particolare, per la prima categoria, il contributo, già elevato a franchi francesi 37.701 nel 1964, era portato a franchi 50.201 a partire dal 1969).

Con la legge 14 agosto 1971, n. 845, venne regolarizzata la posizione finanziaria del nostro Paese nei confronti dell'OIE fino all'esercizio finanziario 1972.

Da parte italiana, d'altronde, si sono più volte espresse perplessità sulla legittimità della procedura adottata dal Comitato per le decisioni in materia di contributi e si è proposta una modifica dello Statuto nel senso che, per l'aggiornamento dei contributi, il Comitato debba deliberare all'unanimità.

Tale proposta ha trovato scarsa eco presso gli organi direttivi dell'OIE, preoccupati che iniziative del genere possano turbare l'equilibrio della organizzazione.

Nel corso della riunione del Comitato per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1972-73 è stato deciso un ulteriore aumento dei contributi. Di qui la necessità di portare il contributo italiano, a partire dal 1973, da franchi francesi 50.201 a franchi francesi 79.159.

Ora, considerato che l'OIE svolge un servizio di informazione sull'andamento delle malattie infettive degli animali che è di fondamentale importanza per il nostro Paese, forte importatore di animali e di carni, si ritiene, nonostante le perplessità su accennate, di dover conformarsi alla decisione del Comitato. Ciò non toglie che l'Italia continuerà ad agire, nella sede internazionale appropriata, per una modifica dello Statuto dell'OIE nel senso sopra indicato.

Al fine di autorizzare l'aumento del contributo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, è stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.740.000 annue, si provvede, per gli esercizi finanziari 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.